STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 95

Aspettativa per servizio militare

Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio militare di leva in seguito ad arruolamento volontario, e' collocato in aspettativa per servizio militare. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per, il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per tale periodo eccedente compete al dipendente richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare oltre lo eventuale assegno personale di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi ha, l'obbligo di darne immediata notizia all'Azienda e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia alla Azienda del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e di riprendere servizio nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-95-aspettativa-per-servizio-militare/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it